



# Comune di Carrè

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMMOBILI COMUNALI UTILIZZATI PER ATTIVITA' SPORTIVE.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20 dicembre 2006  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30 luglio 2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27 novembre 2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31 marzo 2008

## CAPO I - NORME GENERALI

### ART. 1 - FINALITA' E CAMPO D'APPLICAZIONE.

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e l'assegnazione in concessione degli impianti sportivi e degli stabili di proprietà comunale, utilizzati per attività sportive.

### ART. 2 - DEFINIZIONI.

1. Ai fini del presente regolamento i seguenti termini assumono il significato a fianco di ciascuno di essi indicato:

a) **Soggetto economico** o **Impresa** : chiunque eserciti attività commerciale o imprenditoriale nel settore specifico, intendendosi per tali anche coloro che richiedono l'assegnazione in concessione di un immobile comunale per l'esercizio di attività dalle quali i soggetti stessi ricavano utili o guadagni a beneficio personale.

b) **Ente**: associazione, gruppo, comitato, sia riconosciuti che non, con o senza personalità giuridica, costituiti sulla base di uno statuto o di una lettera di intenti, non aventi fine di lucro. Gli enti si distinguono in relazione alla loro iscrizione, o meno, all'Albo delle associazioni comunali.

c) **Danno**: Alterazione delle strutture, della funzionalità, della possibilità di utilizzo, della integrità di un immobile.

d) **Concessionario**: soggetto autorizzato all'uso di un immobile comunale.

e) **Fruitore**: chiunque acceda agli immobili in qualità di atleta, dirigente, spettatore, istruttore, insegnante, partecipante alle attività, iscritto, socio o persona a qualsiasi titolo ammessa dal concessionario all'interno dei locali concessi in uso.

### ART. 3 - STABILI CONCEDIBILI.

1. Possono essere concessi in uso, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti stabili :

- a) struttura tensostatica annessa alla scuola elementare;
- b) piastra polivalente della scuola elementare;
- c) palestra intercomunale (con relativi spogliatoi e servizi) della scuola media;
- d) eventuali altri locali destinati alle attività sportive.

2. L'elencazione di cui al comma 1 deve ritenersi autonomamente integrata, successivamente al collaudo di nuove strutture destinate ad attività sportive.

### ART. 4 - FORME DI CONCESSIONE.

1. La concessione degli stabili di cui all'art. 3 del presente regolamento può essere fatta nelle seguenti forme:

- a) concessione in uso esclusivo;
- b) concessione in uso non esclusivo per attività periodiche;
- c) concessione per attività saltuarie.

2. La concessione viene rilasciata nell'intento e con lo scopo di favorire l'aggregazione della comunità, la reciproca conoscenza fra cittadini, la coltivazione di comuni interessi culturali, sociali e ludico-sportivi.

3. Per concessione esclusiva (o uso esclusivo) si intende la possibilità, attribuita ad un solo ente iscritto all'albo delle associazioni comunali di usufruire degli impianti senza alcun vincolo di orario di utilizzo, di durata o di modalità di utilizzo, ad esclusione delle limitazioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento. Il Comune, nel corso di validità della concessione esclusiva, non può dare in concessione od in uso ad altri enti gli impianti, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione esclusiva di una struttura destinata allo svolgimento di diverse attività sportive può essere attribuita solo ad un'associazione polisportiva o alla Consulta dello sport, ad Enti, insomma, che siano rappresentativi dei potenziali utilizzatori della struttura stessa.

5. La durata massima della concessione esclusiva non potrà essere superiore a quattro anni. La concessione può essere rinnovata allo stesso soggetto, su richiesta dello stesso fatta almeno quattro mesi prima della scadenza, con sottoscrizione di una nuova convenzione.

6. Per concessione non esclusiva per attività periodiche si intende la possibilità, attribuita a più soggetti, di usufruire dello stesso impianto o locale, accedendo agli impianti in fasce orarie ben determinate, con cadenza periodica, tale per cui sia possibile che nelle diverse fasce orarie della giornata vi siano soggetti diversi che accedono ai medesimi impianti o che nella stessa fascia oraria vi sia una pluralità di soggetti che accede a locali diversi dello stesso stabile.

7. La concessione per attività saltuarie è relativa all'accesso alle strutture ed agli impianti in forma occasionale.

## **ART. 5 - CONVENZIONE.**

1. La concessione in uso, sia esclusivo che per attività periodiche è fatta previa sottoscrizione di apposita convenzione che sarà approvata dalla Giunta Comunale.

2. Il presente regolamento costituisce, a sua volta, parte integrante della convenzione.

## **CAPO II - PROCEDIMENTO**

### **ART. 6 - DOMANDE DI CONCESSIONE.**

1. Chiunque, avendone i requisiti, intenda avere in concessione per attività periodiche, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, un impianto di proprietà comunale, deve presentare apposita domanda, indirizzata al Sindaco, entro il 20 maggio dell'anno sportivo di riferimento (1° settembre-31 agosto), o, nel caso di concessione in uso esclusivo, almeno due mesi prima della scadenza delle concessioni eventualmente in corso di validità.

2. Eventuali ulteriori richieste pervenute oltre il termine suddetto, saranno valutate e accolte compatibilmente con gli spazi ed i tempi disponibili.

3. Le domande per ottenere concessioni per attività saltuarie dovranno pervenire almeno dieci giorni prima del giorno in cui è programmata l'attività.

4. Non sono da considerarsi domande per ottenere concessioni per attività saltuarie quelle presentate da soggetti concessionari per attività periodiche per lo svolgimento di attività sportive nelle giornate di sabato e domenica presso la palestra intercomunale, non oggetto di precedente concessione; in questo caso la domanda potrà essere rivolta direttamente agli addetti al servizio di custodia, i quali, verificatane la possibilità e manifestato il consenso, potranno assentire alla richiesta. In questo ultimo caso è necessario che gli addetti al servizio di custodia comunichino successivamente l'avvenuto utilizzo al Comune, perché questo possa richiedere il compenso dovuto.

5. Non sono da considerarsi domande per ottenere concessioni per attività saltuarie quelle presentate da soggetti concessionari per attività periodiche per lo svolgimento di attività sportive durante gli orari concessi per altre attività e occasionalmente non utilizzati dal concessionario; in questo caso la domanda potrà essere rivolta direttamente agli addetti al servizio di custodia, i quali, verificatane la possibilità e manifestato il consenso, potranno assentire alla richiesta. Il compenso resta dovuto da parte dell'originario concessionario.

### **ART. 7 - CONTENUTO DELLE DOMANDE.**

1. Le domande tese all'ottenimento della concessione degli impianti devono contenere :

- a) l'esatta denominazione e l'indirizzo del richiedente, completa dei dati fiscali eventualmente posseduti;
- b) i dati anagrafici e l'indirizzo della persona fisica che firma la richiesta, con indicazione della qualifica ricoperta nell'ente per il quale la richiesta viene presentata;
- c) l'indicazione delle finalità perseguite dal soggetto richiedente ;
- d) l'esatta indicazione delle attività che si intendono svolgere negli impianti, precisando i metodi di lavoro che si intendono adottare;
- e) il calendario proposto per l'utilizzo degli impianti;
- f) nel caso di richiedente non avente le caratteristiche di impresa, copia dello statuto o della lettera di intenti del soggetto richiedente, (Associazioni non iscritte all'Albo comunale delle Associazioni);
- g) la dichiarazione di accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento ;
- h) l'indicazione delle quote di contribuzione richieste ai partecipanti all'attività e delle tariffe di ingresso richieste agli spettatori;

- i) l'indicazione del numero di partecipanti all'attività nell'esercizio precedente a quello nel quale la richiesta è presentata, suddivisi tra partecipanti a titolo agonistico e non agonistico;
- j) la data prevista per l'inizio e per la fine delle attività da parte del soggetto richiedente;
- k) l'impegno a rispettare le seguenti condizioni fondamentali:
  - 1) pagamento al Comune dell'importo eventualmente stabilito per i locali/attrezzature interessati;
  - 2) utilizzo dei locali/attrezzature limitatamente al periodo autorizzato e nel rispetto della destinazione d'uso propria dei beni stessi;
  - 3) divieto assoluto di fumare o di consentire di fumare all'interno dei locali concessi.
  - 4) divieto di manovrare, manomettere e apportare modifiche agli impianti tecnologici esistenti;
  - 5) specifica assunzione di responsabilità per i danni eventualmente arrecati ai beni concessi, anche provocati dal comportamento del pubblico che assiste alle manifestazioni, con la presa d'atto che qualsiasi inosservanza delle predette clausole autorizza l'Amministrazione Comunale alla richiesta di risarcimento danni senza che occorranò diffide o costituzioni in giudizio.

## **ART. 8 - GRADUATORIA**

1. Nel caso di richieste di assegnazione in concessione esclusiva o per attività periodiche, aventi per oggetto l'assegnazione dello stesso impianto nello stesso periodo, la concessione sarà rilasciata in base ai criteri di cui al comma 3;
2. Nel caso di richieste di assegnazione in concessione di cui al punto c) dell'art. 4 avente per oggetto l'assegnazione dello stesso impianto o locale nello stesso periodo, con i medesimi giorni ed orari di utilizzo, decide il Responsabile del Servizio secondo i criteri di cui al comma 3.
3. In caso di concorrenza di più domande dovranno essere seguiti i seguenti criteri di assegnazione :
  - a) priorità alla Consulta Anziani;
  - b) priorità agli Enti iscritti nell'Albo comunale delle associazioni;
  - c) priorità alle Associazioni che partecipino a Campionati di categoria anche in considerazione del livello di questa;
  - d) equilibrato utilizzo delle strutture da parte delle Associazioni che si rivolgono al settore giovanile ed al settore degli adulti;
  - e) per le concessioni in uso esclusivo: il maggiore utilizzo settimanale degli impianti;
4. Le imprese che chiedono l'uso di impianti o locali sono sempre considerate dopo gli Enti che non hanno finalità di lucro.

## **ART. 9 - MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE.**

1. Il mancato accoglimento della richiesta da parte dell'Amministrazione dovrà essere motivato e trasmesso in forma scritta al richiedente:
  - entro trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda, per le domande di concessione in uso esclusivo;
  - entro il 31 agosto per le domande di concessione in uso non esclusivo per attività periodiche;
  - almeno cinque giorni prima del giorno previsto per l'inizio della attività da parte dell' associazione, ente o gruppo, per le domande di concessione per attività saltuarie.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere ridotto nel caso in cui l'Istituto Comprensivo richieda l'utilizzo dei locali per attività scolastiche.

## **ART. 10 - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE.**

1. L'assegnazione in concessione esclusiva e/o periodica viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente, previa sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 5, firmata dal suddetto Responsabile e dal Rappresentante dell'ente, dell'associazione, del gruppo o dell'impresa che a suo tempo firmò la domanda di assegnazione in concessione.
2. L'assegnazione periodica è preceduta da una pre-assegnazione da farsi e comunicarsi ai richiedenti entro il 30 giugno di ogni anno.
3. L'associazione deve comunicare entro il 30 settembre la conferma di utilizzo delle strutture assegnate.
4. L'assegnazione definitiva è disposta dopo che l'Istituto comprensivo (nel caso di strutture adibite anche ad attività scolastica) avrà formalizzato il proprio fabbisogno, sulla base di quanto previsto in apposita convenzione tra l'Autorità scolastica ed il Comune.

## **ART. 11 - SOGGETTO REFERENTE.**

1. Colui che firma la convenzione, diviene per il Comune :
  - a) direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme del presente regolamento e della convenzione, nonché responsabile dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal conseguimento della qualifica di "concessionario" ;
  - b) direttamente responsabile della rifusione di tutti i danni, così come specificati ed indicati nel presente regolamento;
  - c) domiciliatario, a tutti gli effetti, di ogni e qualsiasi documento o comunicazione aventi per oggetto la convenzione o il presente regolamento;
  - d) responsabile, in prima persona, del rispetto di tutte le norme, obbligazioni e adempimenti fiscali derivanti dalla firma della convenzione ;
  - e) depositario, a tutti gli effetti delle chiavi degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contenute negli stessi e, come tale, responsabile della loro conservazione e custodia, nell'ipotesi in cui non sia attivo un servizio di custodia comunale;
  - f) direttamente responsabile del corretto uso dei locali, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio o pertinenza del locale o dell'impianto concesso;
  - g) direttamente responsabile del rispetto di tutte le norme sanitarie, di sicurezza, di ordine pubblico, in relazione all'uso degli impianti.
2. La convenzione dovrà contenere il domicilio del Concessionario, nonché gli obblighi e le modalità di comunicazione al Comune relativamente alle eventuali variazioni di rappresentanza.

## **ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.**

1. E' fatto obbligo al concessionario, nella persona del firmatario della convenzione di cui art. 5 del presente regolamento :
  - a) di prestare cauzione nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 15;
  - b) di rispettare i limiti, le direttive e le norme contenute nel presente regolamento;
  - c) di provvedere al pagamento del canone e delle spese di gestione così come specificati nei successivi articoli 22, 23 e 28 ;
  - d) di disciplinare e controllare i movimenti all'interno delle strutture;

- e) di provvedere direttamente, o secondo convenzione, al personale di vigilanza e d'ordine durante lo svolgimento delle manifestazioni, adeguato all'afflusso di pubblico, all'infuori del caso in cui tale servizio sia fornito direttamente dal Comune;
- f) di segnalare immediatamente il verificarsi di qualsiasi evento pregiudizievole alla integrità, alla stabilità, alla agibilità o alla conservazione dell'impianto ricevuto in concessione, ivi compresi i danni provocati direttamente dal concessionario;
- g) di attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e degli incidenti ;
- h) di rispondere di eventuali danni agli impianti, agli infissi degli stessi ed agli arredi eventualmente presenti e di proprietà dell'Amministrazione comunale, provocati durante lo svolgimento dell'attività dai fruitori o dal concessionario medesimo;
- i) di utilizzare gli impianti nel rispetto delle norme sulla tutela della quiete pubblica;
- l) di utilizzare la struttura per almeno l'80% del periodo di concessione.

### **ART. 13 – DIVIETI.**

- 1. E' espressamente vietato al concessionario :
  - a) utilizzare gli impianti per scopi, usi o attività diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e dalla convenzione ;
  - b) subconcedere, locare o autorizzare sotto qualsiasi forma l'utilizzo degli impianti a soggetti diversi dal concessionario medesimo;
  - c) installare congegni di chiusura diversi da quelli esistenti al momento della concessione o duplicare chiavi senza autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione ;
  - d) installare elettrodomestici di qualsiasi tipo non conformi alle normative vigenti e senza specifica autorizzazione;
  - e) manomettere e apportare modifiche agli impianti tecnologici esistenti.
  - f) fumare o consentire di fumare all'interno dei locali concessi.

### **ART. 14 - DIRITTI DEL COMUNE.**

- 1. Durante lo svolgimento delle attività il Comune ha facoltà di ispezionare o di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti o le attrezzature da proprio personale al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della convenzione da parte del concessionario.

### **ART. 15 - CAUZIONE.**

- 1. Il concessionario, nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 4, è tenuto a versare una cauzione al Comune, determinata dalla Giunta Comunale nella stessa delibera con la quale viene determinato il canone, sulla base del valore e della dotazione tecnologica dell'impianto concesso.
- 2. La cauzione va versata al momento della firma della convenzione.
- 3. In luogo della cauzione può essere presentata fideiussione bancaria.

### **ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.**

- 1. Il Comune ha facoltà, nel corso di validità della concessione, di sospendere la concessione medesima per utilizzare gli impianti direttamente o per consentire lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti diversi dal concessionario.

2. Ogni singola sospensione non può avere di norma durata superiore a 3 giorni, (salvo sospensione per manutenzione).

3. La sospensione della concessione per uso di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4, deve essere comunicata al concessionario con un preavviso di sette giorni.

### **ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.**

1. Il comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione, per motivate circostanze, con preavviso al concessionario comunicato:

- almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della revoca per le concessioni ad uso esclusivo;
- almeno 15 giorni prima della data di entrata in vigore della revoca per le concessioni ad uso non esclusivo per attività periodiche.

2. Nessun preavviso è necessario quando il Comune opera la revoca per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o per soccorrere popolazioni o cittadini colpiti da calamità.

3. Il Comune può esercitare la facoltà di revoca, senza nessun preavviso, quando il concessionario o un fruitore provochi danni imputabili a lui direttamente o indirettamente, per un ammontare pari o superiore a € 500,00 (euro cinquecento).

4. Il Comune potrà revocare la concessione nel caso in cui il concessionario non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 12, comma 1, lett. l). A tal fine contesterà l'inadempimento al concessionario, fissando un termine, non superiore a dieci giorni, perché possano essere fornite eventuali motivazioni a giustificazione dell'inutilizzo della struttura. Qualora tali motivazioni non siano ritenute condivisibili, sarà emanato il provvedimento di revoca.

### **ART. 18 - DECADENZA.**

1. La concessione si intende decaduta automaticamente quando :

- a) il concessionario rifiuti di far ispezionare gli impianti dagli incaricati del Comune;
- b) il concessionario subconceda o affitti gli impianti a terzi ;
- c) quando non siano rispettate le condizioni di agibilità o di capienza stabilite dai competenti organi di vigilanza ;
- d) quando, nell'arco di tempo di sei mesi, si verifichino due violazioni alle altre norme contenute nel presente regolamento e nella convenzione, salvo che per tali violazioni il regolamento non preveda specificatamente la decadenza immediata della concessione.

2. La decadenza della concessione comporta comunque l'obbligo al pagamento dell'intero canone relativo al periodo di concessione originariamente previsto e di tutte le spese di gestione relative al periodo nel quale la concessione è rimasta in vigore.



## **CAPO III - CONCESSIONE IN FORMA ESCLUSIVA.**

### **ART. 19 - SOGGETTI ESCLUSI.**

1. La concessione esclusiva così come disciplinata dal presente regolamento non può aver luogo a favore di imprese.

### **ART. 20 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.**

1. La consegna degli impianti avviene nello stato di fatto e di diritto nei quali gli stessi si trovano, previa sottoscrizione di un verbale di consegna, redatto a cura degli uffici comunali, da parte del firmatario della convenzione.

2. Spetta al concessionario l'ottenimento di autorizzazioni specifiche, comprese quelle rilasciate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, se necessarie allo svolgimento delle attività per le quali la concessione è stata rilasciata.

### **ART. 21 - OBBLIGHI DEL COMUNE.**

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di investimento o di manutenzione straordinaria, ad eccezione di quelle rese necessarie per danneggiamenti, inconvenienti o difetti prodotti, direttamente o indirettamente, dal concessionario, che restano a carico del concessionario medesimo.

### **ART. 22 - SPESE DI GESTIONE**

1. Le spese per la gestione ordinaria degli impianti sono a carico del concessionario.

2. Ai fini del presente articolo, si considerano afferenti la gestione ordinaria anche e comunque le seguenti spese:

- a) le spese per energia elettrica a qualsiasi uso destinata, quelle per la produzione di acqua calda, per il riscaldamento e per consumi di acqua;
- b) le spese per la pulizia dei locali, degli arredi, delle attrezzature concesse in uso nonché per la pulizia e la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici funzionali all'immobile concesso in uso ;
- c) le spese per lo sgombero della neve, per la potatura degli alberi e degli arbusti, per la concimazione del terreno, per la semina del manto erboso e per ogni altro intervento necessario alla conservazione ed alla crescita dell'erba, degli arbusti e delle piante;
- d) le spese per riparazioni fino all'importo massimo, per singola spesa, di € 200,00 (euro duecento);
- e) tutte le altre spese che abbiano carattere ricorrente e/o necessario al normale funzionamento degli impianti concessi in uso, salvo quanto disposto dal precedente articolo 21.

3. I contatori delle utenze vanno intestati al concessionario.

### **ART. 23 - CANONE DI CONCESSIONE USO ESCLUSIVO.**

1. Il concessionario ha l'obbligo di versare al Comune un canone di concessione determinato dalla Giunta Comunale.
2. In caso di concessione per periodi inferiori all'anno il canone è ridotto proporzionalmente ai giorni di durata della concessione.
3. Il canone deve essere versato in due rate semestrali anticipate, di cui la prima entro la data di inizio dell'utilizzo, e la seconda entro la fine del primo semestre. Per concessioni inferiori all'anno il canone deve essere versato anticipatamente, con cadenza bimestrale.
4. Il mancato pagamento della prima rata del canone sospende l'efficacia della convenzione.
5. Il mancato pagamento della seconda rata del canone nei 15 giorni successivi a quello di scadenza comporta il pagamento di una penale pari al 5% del canone stesso.
6. Trascorsi ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento senza che il canone sia stato versato, la convenzione si intende decaduta, salvo il diritto del Comune ad ottenere il pagamento delle somme dovute dal concessionario.

#### **ART. 24 - REVOCA.**

1. In caso di revoca di cui al precedente art. 17, il canone di concessione sarà rimborsato per il periodo di mancato utilizzo, salvo il diritto del Comune ad ottenere il pagamento delle somme dovute dal concessionario.

#### **ART. 25 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.**

1. Al termine della concessione, per decadenza, per revoca o per scadenza naturale della stessa, gli impianti devono essere riconsegnati nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura determinata dall'utilizzo.
2. La riconsegna avviene mediante la restituzione di tutte le chiavi di accesso e la redazione di apposito verbale a cura degli uffici comunali.
3. Tutti gli arredi e le attrezzature presenti al momento della consegna devono essere restituiti. Il concessionario deve rimuovere a sua cura eventuali arredi o attrezzature di sua proprietà. Ciò che, al momento della redazione del verbale di riconsegna, si trova all'interno degli impianti si considera di proprietà del Comune.

## **CAPO IV - CONCESSIONE PER ATTIVITA' PERIODICHE O SALTUARIE.**

### **ART. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.**

1. Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo 12, è fatto obbligo al concessionario :
  - a) di sorvegliare che le strutture e gli impianti siano utilizzati unicamente per le attività espressamente autorizzate ;
  - b) di riconsegnare le chiavi alla scadenza dell'autorizzazione, all'infuori del caso in cui le stesse non siano state consegnate, in quanto il Comune ha attivato un servizio di custodia.
2. E' fatto, altresì, obbligo, ma solo nel caso in cui la struttura non sia dotata del servizio di pulizia e/o custodia:
  - a) di verificare che, al momento dell'uscita dai locali, non vi siano porte, finestre od altri accessi di altro tipo allo stabile nel quale si trovano i locali concessi rimasti aperti;
  - b) di verificare che non vi siano oggetti lasciati incustoditi;
  - c) di verificare che non vi siano rubinetti rimasti aperti, luci rimaste accese od altri impianti tecnologici in funzione, salvo quelli che devono necessariamente rimanere in funzione;
  - d) di verificare che, al momento dell'uscita, ogni attrezzatura sia in ordine e pulita, che non vi siano guasti, che il pavimento ed i servizi igienici siano puliti ed in ordine.

### **ART. 27 - DIVIETI.**

1. E' espressamente vietato al concessionario :
  - a) accedere ai locali fuori dagli orari e dai giorni per i quali è stata concessa l'autorizzazione ;
  - b) occupare per la propria attività locali diversi da quelli concessi in uso;
  - c) chiudere a chiave i locali avuti in uso impedendone l'accesso ad eventuali altri autorizzati, salvo che la chiusura non sia stata espressamente autorizzata dal Comune.

### **ART. 28 - CANONE DI CONCESSIONE.**

1. Il concessionario ha l'obbligo di versare al Comune un canone orario di concessione, determinato con delibera della Giunta Comunale. Il canone è dovuto a prescindere dall'effettivo utilizzo delle strutture assegnate, sulla base, quindi, della sola assegnazione.
2. In caso di concessione per attività periodiche, il ritardo nel versamento del canone sino a quindici giorni comporta il pagamento di una penale pari al 10% del canone stesso.
3. Trascorsi ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento senza che il canone sia stato versato, la convenzione si intende decaduta, salvo il diritto del Comune ad ottenere il pagamento delle somme dovute dal concessionario.

## **CAPO V - NORME PARTICOLARI**

### **ART. 29 - PUBBLICITA' NEI LOCALI E NEGLI IMPIANTI CONCESSI IN USO.**

1. La pubblicità interna agli impianti ed ai locali concessi in uso, in qualsiasi forma praticata, è consentita su autorizzazione comunale e a condizione che siano rispettate le norme vigenti per la pubblicità e pubbliche affissioni e che si sia provveduto al pagamento dell'imposta dovuta.
2. La pubblicità non può essere consentita nelle strutture scolastiche durante lo svolgimento delle lezioni, se non acquisendo l'autorizzazione del dirigente scolastico.

### **ART. 30 - CALCOLO DEL CANONE IN CASI PARTICOLARI.**

1. Quando l'autorizzazione all'utilizzo è rilasciata a favore di imprese, anche per finalità commerciali, il relativo canone orario è determinato dalla Giunta Comunale.
2. Nessun canone è dovuto quando l'uso degli impianti e dei locali è autorizzato a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, dei Comitati dei genitori degli Istituti Scolastici, dell'Istituto Comprensivo o dell'Ufficio scolastico provinciale (U.S.P.). Per iniziative di carattere benefico il canone sarà opportunamente ridotto.

### **ART. 31 - RIDETERMINAZIONE DEL CANONE.**

1. I canoni previsti per le concessioni sono determinati con delibera di Giunta Comunale.

### **ART. 32 - NORME PER RICHIESTE PARTICOLARI.**

1. Per le richieste di utilizzo degli stabili a titolo non esclusivo ed in forma occasionale, si applicano le seguenti norme particolari :
  - a) la convenzione di cui all'articolo 5 è sostituita da una dichiarazione del richiedente,
  - b) non è richiesta la presentazione dei documenti indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 7 ;
  - c) il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6 è ridotto a otto giorni;
  - d) l'autorizzazione è di competenza del Responsabile del Settore e non è richiesta la procedura prevista dagli articoli 8 e 9, intendendosi che la concessione all'uso è rilasciata dal Comune, anche sulla base delle facoltà concesse dagli articoli 16 e 17.

## **CAPO VI - NORME FINALI**

### **ART. 33 - ABROGAZIONE.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Capo II del “Regolamento dei modi di utilizzo degli immobili di proprietà comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17 ottobre 1997 e modificato con deliberazioni consiliari nn. 24 del 25 febbraio 1998, 13 del 12 marzo 1999 e 84 del 29 novembre 2004.

### **ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## **INDICE**

CAPO I - NORME GENERALI.....	2
ART. 1 - FINALITA' E CAMPO D'APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 - STABILI CONCEDIBILI.....	2
ART. 4 - FORME DI CONCESSIONE.....	2
ART. 5 - CONVENZIONE.....	3
CAPO II - PROCEDIMENTO.....	4
ART. 6 - DOMANDE DI CONCESSIONE.....	4
ART. 7 - CONTENUTO DELLE DOMANDE.....	4
ART. 8 - GRADUATORIA.....	5
ART. 9 - MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE.....	5
ART. 10 - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE.....	6
ART. 11 - SOGGETTO REFERENTE.....	6
ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 13 - DIVIETI.....	7
ART. 14 - DIRITTI DEL COMUNE.....	7
ART. 15 - CAUZIONE.....	7
ART. 16 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 18 - DECADENZA.....	8
CAPO III - CONCESSIONE IN FORMA ESCLUSIVA.....	9
ART. 19 - SOGGETTI ESCLUSI.....	9
ART. 20 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	9
ART. 21 - OBBLIGHI DEL COMUNE.....	9
ART. 22 - SPESE DI GESTIONE.....	9
ART. 23 - CANONE DI CONCESSIONE USO ESCLUSIVO.....	9
ART. 24 - REVOCA.....	10
ART. 25 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI.....	10
CAPO IV - CONCESSIONE PER ATTIVITA' PERIODICHE O SALTUARIE.....	11
ART. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	11
ART. 27 - DIVIETI.....	11
ART. 28 - CANONE DI CONCESSIONE.....	11
CAPO V - NORME PARTICOLARI.....	12
ART. 29 - PUBBLICITA' NEI LOCALI E NEGLI IMPIANTI CONCESSI IN USO.....	12
ART. 30 - CALCOLO DEL CANONE IN CASI PARTICOLARI.....	12
ART. 31 - RIDETERMINAZIONE DEL CANONE.....	12
ART. 32 - NORME PER RICHIESTE PARTICOLARI.....	12
CAPO VI - NORME FINALI.....	13
ART. 33 - ABROGAZIONE.....	13
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE.....	13